

STATUTO "VOCE AMICA"

Rev. Dicembre 2022

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA Art.

1) - È costituita la Associazione denominata:

"VOCE AMICA" - Organizzazione di Volontariato - già iscritta nel Registro Generale del Volontariato al foglio 222 -progressivo n.884, sezione sociale, C.F. 97093540157.

Art. 2) - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività dell'associazione consiste principalmente nel fornire un servizio di ascolto telefonico alle persone in difficoltà (D.lgs.117/2017, art.5 lettera A comma 1). L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

Art. 3) - È escluso dalla finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro. È inoltre esclusa qualsiasi attività commerciale. Art. 4) - L'Associazione ha sede legale in Milano.

È in facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea con apposita delibera, trasferire la sede purché nell'ambito dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 5) - L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 6) - L'Associazione è costituita da Soci Fondatori e da Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla sua costituzione. Sono Soci Ordinari quelli ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda e a conclusione del Corso di Formazione propedeutico.

I soci Fondatori e Ordinari versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità - quest'ultima dichiarata dal Consiglio Direttivo -, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi che rendano incompatibile il permanere della qualità di Socio.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nella Assemblea. Tutte le prestazioni fornite dai soci aderenti sono gratuite.

All'atto dell'iscrizione all'Associazione, il Socio si impegna ad accettare il presente Statuto ed i regolamenti approvati, dichiarando di condividerne lo spirito e le finalità, impegnandosi in particolare al rispetto dell'attività da svolgere e a versare la quota associativa annuale, in adempimento della delibera del Consiglio Direttivo. L'accoglimento o meno della domanda è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che provvede alla comunicazione dell'aspirante socio dell'avvenuta iscrizione e provvede alla successiva iscrizione dei soci nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

PATRIMONIO

Art. 7) - Il patrimonio è costituito

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti (D.lgs.117/2017 art.33 comma 2) Le entrate

dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici e privati
- c) rendite patrimoniali

- d) attività di raccolta fondi
- e) rimborsi da convenzioni
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; inoltre le medesime non sono trasmissibili.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, perdite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrate, è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8) - L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo, alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redigerà il Bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, da convocarsi entro il 30 aprile.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci che sono in regola col pagamento della quota associativa. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs.117/2017.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI

Art. 9) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) il Vice - Presidente
- e) il Tesoriere

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 10) - L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari ed è convocata nel territorio del Comune ove ha sede l'Associazione, anche fuori della sede sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 11) - Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno e, rispettivamente, spedita o inviata a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 12) - Sono di competenza dell'Assemblea le funzioni indicate nel D.lgs. 117/2017 all'art.25 comma 1:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione.
- b) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente.
- d) le altre delibere attinenti all'attività della Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio.
- e) le eventuali modifiche dello statuto e l'eventuale trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione.
- f) l'approvazione e la modifica di un eventuale Regolamento interno.

Art. 13) - Ogni socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati, salvo quelle concernenti quanto previsto dall'art.12 comma e) del presente Statuto per le quali è richiesta la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, in regola con il pagamento delle quote associative.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal VicePresidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo entro due mesi.

Le riunioni sono convocate mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, rispettivamente spedita o inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice - Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi membri il Vice-Presidente. Può nominare altresì il Tesoriere che può essere persona non socia.

Art. 15) - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

Il Consiglio determina l'ammontare della quota annuale associativa.

Art. 16) - I verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono depositati in sede a disposizione degli associati.

PRESIDENTE

Art. 17) - Al Presidente spetta con firma libera la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

VICE - PRESIDENTE

Art. 18) - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento ed in tal caso ha la legale rappresentanza dell'Associazione con i poteri di cui al precedente articolo 17).

TESORIERE

Art. 19) - Il Tesoriere è preposto alla tenuta dei libri sociali e alla contabilità dell'Associazione. Provvede agli incassi e ai pagamenti, riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, compila il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

SCIoglimento

Art. 20) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs.117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso L'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

CONTROVERSIE

Art. 21) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno sottoposte a mediazione secondo la procedura prevista dal Regolamento dell' Organismo di Mediazione Civile dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

LEGGE APPLICABILE

Art. 22) - Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.